NORME URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI

Art. 28

Fondo per il credito alle imprese artigiane

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e' incrementato della somma di lire 80 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per l'anno 1990. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 38. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526" e, per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 1 marzo 1990, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415
Capo	III — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-e-di-rapporti-finanziari/art-28-fondo-per-il-credito-alle-imprese-artigiane

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it